

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 08/04/2021

### FATTO

La ricorrente, titolare di n. 3 BFP della serie "Q/P", contesta nei confronti dell'intermediario resistente la mancata corresponsione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli.

La cliente, con il ricorso, rappresenta tra l'altro quanto segue:

- è titolare di n. 3 BFP della serie "Q/P";
- ha riscosso tali buoni alla scadenza trentennale degli stessi;
- il rimborso liquidato era di € 45.544,91;
- tale rimborso non corrisponde al calcolo degli interessi come riportato sul retro dei BFP;
- il rimborso dovuto come previsto dalla tabella sul retro dei buoni al netto della ritenuta fiscale doveva essere di € 68.335,89, con una differenza stimata e calcolata tramite perizia pari a € 22.801,89.

Ciò esposto, la cliente chiede l'applicazione delle tabelle retrostanti i titoli serie Q/P n. \*\*\*430, \*\*\*431 e \*\*\*432 di L. 2.000.000 emessi in data 10.07.1986, in articolare con riferimento al valore assoluto in Lire previsto per il periodo dal 21° al 30° anno, con una differenza complessiva da corrispondere pari a € 22.801,89, oltre a spese di perizia pari a € 400,00.

Con le controdeduzioni l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF.

Nel merito, replica quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie “Q” sono stabilite dal D.M. 13.06.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie “P” purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie “Q”;
- ha applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.06.1986;
- la parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie “Q”, con i corrispondenti tassi di interesse dal 21° al 30° anno;
- la parte ricorrente era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità.

Con le conclusioni l'intermediario chiede:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF;
- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti onorari del presente giudizio.

In sede di repliche la cliente ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'intermediario, richiamando decisioni dei Collegi e del Collegio di Coordinamento che avvalorerebbero la sua richiesta.

## DIRITTO

In via preliminare l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto di ricorso sono stati emessi antecedentemente al 1° gennaio 2009 (nel 1986). Sostiene che il momento genetico a cui ricondurre la controversia è da individuare nella data di sottoscrizione del contratto.

L'eccezione è infondata.

Le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*». È vero che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data anteriore, ma la ricorrente fonda la propria domanda sulla circostanza che la tabella dei rendimenti stampata sul retro dei titoli debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto e in particolare alla sussistenza o meno del diritto al rimborso. Sul punto, si rileva che, secondo il costante orientamento dei Collegi, il diritto alla liquidazione e al rimborso dei BPF sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la loro sottoscrizione (*ex multis*, cfr. Coll. Palermo, n. 17193/2020; Coll. Milano, nn. 16744/2020 e 10405/20). A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza dei BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009 (in tal senso, cfr. già Coll. Milano, n. 206/2014).

Circa l'eccepita incompetenza per materia dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare (Coll. Milano, n. 1307/2013; Coll. Roma, n. 5113/2013; Coll. Napoli, n. 52/2013 e Coll. Coord., n. 5673/2013), possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di BPF. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «[l'intermediario] *in relazione all'attività di bancoposta rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB*». Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «[l'intermediario] *in relazione all'attività di bancoposta rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R.*». La raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [intermediario] per conto della Cassa Depositi e Prestiti è espressamente qualificata come «*risparmio postale*» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da [intermediario]. Dopo aver stabilito in termini generali che «*nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, [intermediario] è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287*» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «*il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili*» (art. 2, 6° comma). Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante BPF, effettuata da [intermediario] per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura.

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Oggetto di controversia sono n. 3 buoni oggetto di ricorso, prodotto agli atti in copia fronte/retro.

I buoni appartengono alla serie Q/P e sono stati sottoscritti il 10/07/1986.

Sul fronte dei titoli è presente il timbro Q/P; sul retro, per gli anni dal 1° al 20° è presente un timbro modificativo (Q) dei rendimenti indicati nella tabella originaria (P); per gli anni dal 21° al 30° non è presente alcun timbro modificativo.

La cliente ha chiesto l'applicazione delle tabelle retrostanti i titoli, con particolare riferimento al valore assoluto in Lire per il periodo dal 21° al 30° anno e con una quantificazione del presunto importo differenziale in € 22.801,89. I buoni risultano liquidati alla scadenza (cfr. ricevute allegate al ricorso). La cliente chiede anche il rimborso delle spese di perizia per l'importo di € 400,00.

In materia si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5676/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 - ha riconosciuto che «*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*».



Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sui titoli stessi (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'intermediario, mediante la timbratura con la serie "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sempre sul retro dei titoli risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro con i nuovi rendimenti. Nella timbratura sovrapposta dall'intermediario manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello esplicitamente indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi pattuiti, stampata sul retro dei BPF.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli stessi. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, nei limiti della domanda, detratto quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario per interessi con riferimento agli anni in contestazione, dal 21° al 30°, e al netto delle ritenute fiscali (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5998/2016, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Napoli, n. 6142/18; Coll. Torino, n. 4876/17; Coll. Roma, n. 226/2013).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di coordinamento con la recentissima decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: *"...Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)..."*.

Il Collegio di Coordinamento, nell'accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

- *"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli";*
- *"B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".*

Si ribadisce, pertanto, che anche nel caso di specie la domanda del ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni della serie Q/P, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, è fondata.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio non ritiene di dover riconoscere la rifusione delle spese di consulenza, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA